



UNIVERSITÀ POLITECNICA DELLE MARCHE  
FACOLTÀ DI ECONOMIA “GIORGIO FUÀ”

---

Corso di Laurea triennale in Economia e Commercio

ADEMPIMENTI FISCALI E TRIBUTARI DEL LIBERO PROFESSIONISTA: IL  
CASO DEL DOTTORE COMMERCIALISTA

TAX AND ACCOUNTING COMPLIANCE OF FREELANCERS: THE CASE OF  
CERTIFIED ACCOUNTANTS

Relatore:

Rapporto Finale

di:

Prof. Marco Giuliani

Agostinelli Elena

Anno Accademico 2019/2020

## INDICE

Introduzione	3
Capitolo I La figura del Dottore Commercialista	5
1.1 Lavoratore autonomo o libero professionista	5
1.2 Inizio attività	9
1.2.1 Apertura della partita iva e iscrizione ad un ente previdenziale	9
1.2.2 Il Dottore Commercialista: l'apertura dello studio	9
Capitolo II I regimi contabili	13
2.1 Premessa	13
2.2 Regime Contabile Ordinario	14
2.2.1 I libri e registri contabili obbligatori	14
2.2.2 Tenuta della contabilità: principio di cassa o di competenza	15
2.3 Regime Contabile Semplificato	16
2.3.1 I libri e registri contabili obbligatori	17
2.4 Regime Contabile Forfettario	18

2.4.1	Requisiti di accesso	19
2.5	Regime Contabile e Reddito fiscale	21
2.5.1	Determinazione del reddito fiscale nei regime ordinario e semplificato	21
2.5.2	Determinazione del reddito fiscale nel regime forfettario	25
Capitolo III	La fattura elettronica	28
3.1	Premessa	28
3.1.1	Quali sono i vantaggi della fatturazione elettronica	30
3.1.2	Evasione fiscale e fatturazione elettronica	32
3.1.3	Chi deve fare (e chi no) la fattura elettronica	32
3.2	Fattura elettronica e regime forfettario	33
3.3	La fattura o parcella del dottore commercialista	33
3.3.1	Compilazione della fattura	34
	Conclusioni	37
	Bibliografia e sitografia	38

## INTRODUZIONE

L'idea di trattare tale argomento nasce dalla crescente rilevanza che la figura del dottore commercialista ha assunto durante il periodo dell'emergenza sanitaria quale soggetto che affianca le aziende nel superamento delle ovvie difficoltà e per poter cogliere le varie opportunità offerte dai decreti di contenimento della pandemia e sostegno economico-finanziario emanati.

Scopo della presente tesi è svolgere un approfondimento sulla figura del dottore commercialista, dei suoi obblighi fiscali e delle differenze inerenti i diversi regimi fiscali a cui i liberi professionisti possono adempiere.

In dettaglio, si inizierà inquadrando la figura del dottore commercialista, quale libero professionista, mettendo in evidenza le differenze con un lavoratore autonomo. I dottori commercialisti per poter svolgere la loro attività devono necessariamente avere il titolo di studio che glielo permetta, ottenere l'abilitazione con il superamento dell'esame di Stato ed, infine, per poter svolgere la propria attività, aprire la partita IVA corrispondente al proprio codice Ateco. A tale proposito nell'elaborato si procederà alla esemplificazione di tale strumento, nella sua procedura di apertura tramite l'ente dell'Agenzia delle Entrate.

Si passerà quindi alla trattazione dei diversi regimi contabili (ordinario, forfettario e semplificato) mettendone in luce i caratteri che li contraddistinguono quali: le differenti categorie di soggetti che possono usufruire di un regime piuttosto che un altro, i requisiti di accesso e la tenuta dei libri contabili. Inerente a tale tematica, si deve precisare che il calcolo del reddito ai fini fiscali varia al variare del regime contabile adottato.

La legge di bilancio 2019 ha ufficializzato l'introduzione dell'obbligo di fatturazione elettronica. Nell'ultimo capitolo dell'elaborato si andranno a trattare i principali vantaggi e scopi di tale strumento, nonché verrà evidenziato il suo fine quale mezzo per cercare di combattere l'evasione fiscale. Ovviamente il dottore commercialista è anch'esso obbligato all'emissione della fattura. Nella parte conclusiva si metteranno in luce le diverse modalità di fatturazione per un libero professionista in base al regime di appartenenza.

## **CAPITOLO I**

### **LA FIGURA DEL DOTTORE COMMERCIALISTA**

#### **1.1 LAVORATORE AUTONOMO E LIBERO PROFESSIONISTA**

Prima di focalizzarci sulla figura del Dottore Commercialista, occorre dare un definizione di lavoratore autonomo e libero professionista.

Occorre precisare che nonostante questi due termini autonomo e professionale vengano usati come sinonimi, esistono delle differenze concettuali.

Il lavoratore autonomo<sup>1</sup> svolge un lavoro indipendente, senza subordinazione in cui il capitale ha prevalenza rispetto alla componente individuale.

Fanno parte di questa categoria ad esempio elettricisti, parrucchieri, meccanici e artisti.

Il libero professionista<sup>1</sup>, invece, presta un servizio ad alto contenuto intellettuale ed è solitamente iscritto a un ordine di categoria ed ad una cassa specifica di previdenza. Rientrano in questa tipologia i medici, avvocati, architetti, ingegneri, geometri, psicologi, veterinari e i commercialisti.

---

<sup>1</sup> G.F. Campobasso – “Manuale di Diritto Commerciale” – Ed. UTET

Il Dottore commercialista è un libero professionista iscritto dell'Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili istituito dal d.lgs. 28 giugno 2005, n. 139, emanato in attuazione della l. delega 24 febbraio 2005, n. 34<sup>2</sup>.

Le attività svolte sono anch'esse disciplinate da tale decreto all'art. 1 che richiama diverse tipologie di attività, fra le quali: l'amministrazione, la custodia e la liquidazione delle aziende, le valutazioni, le perizie e i pareri, la tenuta della contabilità, la formazione del bilancio, le revisioni contabili, le operazioni societarie, la consulenza contrattuale ed economico-finanziaria, l'assistenza nelle procedure concorsuali, l'assistenza, la rappresentanza e la consulenza tributaria, l'attività di sindaco di società.

Per poter ottenere l'abilitazione non occorre il solo conseguimento del titolo di laurea, ma sono necessari anche il tirocinio e l'esame di Stato. All'esame di Stato, il quale permette al candidato di potersi poi iscrivere all'Albo dei dottori commercialisti ed esperti contabili, hanno accesso solo coloro che hanno conseguito la laurea specialistica nella classe 64/S o laurea magistrale nella classe LM-56 o LM-77 e del certificato di compimento del tirocinio. L'esame si articola in tre prove scritte ed una prova orale; le tre prove scritte, di cui una a contenuto pratico, sono dirette all'accertamento delle conoscenze teoriche del candidato e

---

<sup>2</sup> Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 166 del 19.07.2005 – Suppl. Ordinario n. 126 “Costituzione dell'Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, a norma dell'articolo 2 della legge 24 febbraio 2005, n. 34”

della sua capacità di applicarle praticamente; mentre la prova orale è uno strumento di ulteriore accertamento delle conoscenze teorico e pratiche del candidato oggetto già delle stesse prove scritte, ma verte anche su materie quali ad esempio: informatica e sistemi informativi. A causa dell'emergenza sanitaria da Coronavirus, per la prima sessione dell'anno 2020 l'esame di Stato delle Professioni di Dottore Commercialista ed Esperto Contabile nonché di Revisore Legale è costituito da un'unica prova orale svolta con modalità a distanza. Lo ha previsto il Ministero della Università con D.M. 29 aprile 2020, n. 57. Il decreto prevede che gli atenei garantiscano che la prova orale verta su tutte le materie previste dalle specifiche normative di riferimento e che sia in grado di accertare l'acquisizione delle competenze, nozioni e abilità richieste dalle normative riguardanti ogni singolo profilo professionale.

Il Dottore commercialista è altresì iscritto alla Cassa Nazionale di previdenza ed assistenza dei Dottori Commercialisti (CNPADC)<sup>3</sup>, istituita nel 1963, la quale è oggi un ente di diritto privato che assicura le funzioni di previdenza ed assistenza a tale categoria. La cassa dal 2016 ha potenziato gli strumenti di Welfare per tutelare i bisogni o situazioni di disagio che possono manifestarsi fin dai primi anni di svolgimento dell'attività professionale

---

<sup>3</sup> <https://www.cnpadc.it/la-cassa/cos%C3%A8-la-cassa.html>



In uno scenario certamente non positivo per l'economia italiana, l'ultimo rapporto del 2019 sull'Albo dei Dottori Commercialisti e degli esperti Contabili, ha segnalato un continuo aumento seppur ad un ritmo decrescente di tale figura. Secondo le rilevazioni svolte e contenute in tale Rapporto, gli iscritti all'albo dei Dottori Commercialisti al primo Gennaio 2019 sono pari a 118.639 unità, con un incremento di 306 unità.

## **1.2 INIZIO ATTIVITA'**

### **1.2.1 Apertura della partita iva e iscrizione ad un ente previdenziale**

Uno dei passi fondamentali per avviare un'attività è l'apertura della partita IVA e l'iscrizione all'ente previdenziale previsto per la categoria di appartenenza (es. Inps, Enasarco, Cassa professionale).

I liberi professionisti devono iscriversi all'Ordine di appartenenza e alla Cassa previdenziale di competenza (ad esempio i commercialisti alla CNPADC) mentre i lavoratori autonomi senza una specifica cassa professionale, devono iscriversi alla Gestione Separata INPS.

### **1.2.2 Il Dottore Commercialista: i principali passi per l'apertura dello studio**

Il primo passo per poter aprire uno studio da dottore commercialista è l'iscrizione all'ordine della provincia di appartenenza attraverso una domanda di

iscrizione dove si dichiarano il possesso della laurea e dell'abilitazione alla professione.

L'iscrizione prevede degli obblighi formali e sostanziali. Rientrano nella prima categoria il rispetto dei principi stabiliti dal codice deontologico come: il segreto professionale o la riservatezza, l'indipendenza, l'obiettività, l'integrità, la diligenza e il rispetto professionale dei colleghi professionisti, dei clienti, dei pubblici uffici, dei collaboratori e dei dipendenti nonché dei tirocinanti.

Obblighi sostanziali, invece, riguardano l'apertura della partita Iva per poter svolgere l'attività e l'iscrizione presso la cassa di previdenza.

Solo dopo aver ottemperato all'iscrizione all'ordine, pertanto, è possibile aprire la partita IVA che risulta essere un'operazione completamente gratuita.

Le procedure che consentono di aprire una partita Iva è costituita da 3 fasi:

- a. Attribuzione del numero di partita IVA presso l'Agenzia dell'Entrate
  - b. Scelta del codice attività (Codice ATECO)
  - c. Scelta del regime contabile
- a. Attribuzione del numero di partita IVA presso l'Agenzia dell'Entrate

Per procedere all'apertura della partita Iva bisogna per prima cosa scaricare e compilare un apposito modello dal sito dell'Agenzia delle Entrate, il modello AA9/12, che deve essere presentato entro 30 giorni dalla data di inizio attività:

- in duplice esemplare direttamente (o tramite persona delegata) a un qualsiasi ufficio dell’Agenzia delle Entrate;
- in unico esemplare a mezzo servizio postale, mediante raccomandata, allegando copia fotostatica di un documento di identificazione del dichiarante, da inviare a un qualsiasi ufficio dell’Agenzia delle Entrate. Le dichiarazioni si considerano presentate nel giorno in cui risultano spedite;
- in via telematica direttamente dal contribuente o tramite i soggetti incaricati della trasmissione telematica. Le dichiarazioni si considerano presentate nel giorno in cui si conclude la ricezione dei dati da parte dell’Agenzia delle Entrate.

b. Scelta del codice attività (Codice ATECO)

Nel modello AA9/12 dovrà essere riportato il codice ATECO.

Esso è una combinazione alfanumerica che identifica un’attività economica: le lettere individuano il macro-settore economico mentre i numeri (da due fino a sei cifre) rappresentano, con diversi gradi di dettaglio, le specifiche articolazioni e sottocategorie dei settori stessi.

Dal 1° gennaio 2008 è in vigore la nuova classificazione Ateco 2007, approvata dall’ISTAT (Istituto Nazionale di Statistica) in stretta collaborazione con l’Agenzia delle Entrate, le Camere di Commercio ed altri Enti, Ministeri ed associazioni

imprenditoriali interessate. Con i codici Ateco 2007, viene pertanto adottata la stessa classificazione delle attività economiche per fini statistici, fiscali e contributivi, in un processo di semplificazione delle informazioni gestite dalle pubbliche amministrazioni ed istituzioni.

Il codice Ateco corrispondente all'attività del dottore commercialista è il 69.20.11 "servizi forniti da dottori commercialisti"; rientrano all'interno di tale codice tutte quelle attività che riguardano la predisposizione o revisione di documenti di contabilità finanziaria, registrazione delle transazioni commerciali delle imprese o di altri soggetti, compilazione di dichiarazioni dei redditi per conto di persone fisiche e giuridiche.

Nell'ambito della sicurezza del lavoro, il codice Ateco è necessario alla valutazione degli adempimenti obbligatori e all'individuazione della macrocategoria di rischio dell'attività economica (rischio basso, medio, alto): nel caso del dottore commercialista il rischio è basso.

#### c. Scelta del regime contabile

Nel modello AA9/12 sarà inoltre necessario scegliere il regime contabile da adottare, scelta strategicamente rilevante perché si stabilisce come verrà tassato dal Fisco il reddito prodotto, come verrà liquidata l'IVA, quali saranno i registri obbligatori da tenere, e se si è soggetti agli studi di settore: la scelta dovrà ricadere tra quello ordinario, semplificato oppure quello forfettario 2020.

Il regime di contabilità semplificata è un regime naturale per tutti i professionisti che non superano la soglia di ricavi prevista dalla legge che è di € 400.000 per la prestazione di servizi e di € 700.000 per tutte le altre attività, tuttavia il soggetto può passare alla contabilità ordinaria, se la ritiene più adatta al tipo di attività svolta. Qualora i redditi annuali non superino determinate soglie, può invece essere conveniente adottare il regime forfettario.

## **CAPITOLO II**

### **I REGIMI CONTABILI**

#### **2.1 PREMESSA**

Il regime contabile è un insieme di documenti e di regole, di obblighi e di agevolazioni, che il dottore commercialista deve adottare e rispettare per essere appunto in regola con il fisco e con il codice civile.

I regimi in vigore sono vari e diversi tra loro e si differenziano per le regole da seguire, per i documenti da tenere etc. La scelta per l'uno o per l'altro non ha a che fare solo con il modo di ottemperare agli obblighi contabili e fiscali, ma anche con il monitoraggio della propria attività economica. Per questo la scelta deve tenere conto anche delle caratteristiche dell'attività, e la tenuta dei conti permetterà di rendersi conto dei punti di forza e di debolezza e di approfondire la conoscenza di tutti gli aspetti dell'attività.

I regimi contabili in vigore sono:

- a. regime ordinario
- b. regime semplificato
- c. regime forfettario

## **2.2 REGIME CONTABILE ORDINARIO**

Il regime contabile ordinario è obbligatorio per le seguenti categorie di soggetti a prescindere dall'ammontare di ricavi conseguiti (art. 13 del D.P.R. 600/73):

- le società di capitali e gli enti equiparati
- gli enti pubblici e privati, le associazioni non riconosciute e consorzi che hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali

Il regime contabile ordinario è obbligatorio anche per le seguenti categorie di soggetti qualora l'ammontare di ricavi conseguito sia superiore ai limiti di € 400.000 per la prestazione di servizi e di € 700.000 per tutte le altre attività (Nuovi limiti con la L. 106/2011).

- Imprese individuali
- Società di persone
- Enti non commerciali

### **2.2.1. I libri e registri contabili obbligatori**

Il professionista che opera nel regime contabile ordinario è obbligato alla tenuta dei seguenti libri<sup>4</sup>:

---

<sup>4</sup> Rivista RATIO – Centro Studi Castelli S.r.l. "Contabilità dei professionisti"  
[www.datalog.it](http://www.datalog.it) – "Contabilità professionisti: ordinaria, semplificata o regime agevolato? - 2019

- Registro cronologico dei movimenti finanziari: si devono annotare in maniera cronologica entro 60gg le operazioni da cui derivano componenti positivi e negativi di reddito e tutte le movimentazioni finanziarie inerenti all'esercizio della professione. Se sono annotate le registrazioni a fini IVA si possono non tenere i registri delle fatture emesse e di acquisto.
- Registro Iva delle fatture emesse
- Registro Iva delle fatture ricevute
- Registro dei beni ammortizzabili (disciplinato dall'art. 16 del DPR 600/1973) dove vanno registrati gli immobili, i beni annotati nei registri pubblici e tutti gli altri beni così classificati per cui deve essere riportato l'anno e il costo di acquisizione, eventuali modifiche di valore, il valore e il coefficiente di ammortamento. Questo libro deve essere numerato
- Registri previsti dalla normativa su lavoro qualora si avessero dei dipendenti a carico.

### **2.2.2 Tenuta della contabilità: principio di cassa o di competenza**

In materia di regime contabile, le registrazioni contabili di imprese e professionisti seguono logiche diverse.

Le imprese redigono le scritture contabili sulla base del principio di competenza ovvero: "costi e ricavi sono registrati nell'esercizio di maturazione,



indipendentemente dalla data di sostenimento del costo o di incasso del ricavo, mediante l'utilizzo di scritture di assestamento rilevate a fine anno"

Per le imprese l'eccezione è rappresentata dal regime di cassa per i contribuenti in contabilità semplificata.

I Dottori commercialisti in qualità di liberi professionisti invece, tengono la propria contabilità secondo il principio di cassa secondo il quale: "costi e ricavi sono registrati nell'esercizio in cui sono sostenuti/percepiti, a prescindere dalla effettiva maturazione": il che significa che ai fini IVA vengono considerate fatture rilevanti o spese deducibili in base alla data di avvenuto pagamento.

### **2.3 REGIME CONTABILE SEMPLIFICATO**

Il regime contabile naturale per i professionisti è quello semplificato.

Il legislatore italiano ha voluto questo regime proprio per permettere di tenere scritture contabili molto più semplici e veloci. Per adottarlo occorre avere un requisito giuridico e uno economico.

Il requisito giuridico consente soltanto alle seguenti categorie di accedere alla contabilità semplificata:

- Professionisti e lavoratori autonomi
- società di persone

- società di fatto, enti non commerciali che esercitano un'attività in via non prevalente.

Il requisito economico è invece relativo al fatturato annuale. Il reddito dell'anno precedente non deve superare:

euro 400.000,00 se hanno per oggetto prestazioni di servizi

euro 700.000,00 se hanno per oggetto altre attività diverse dalla prestazione di servizi

I professionisti che adottano il regime contabile semplificato possono esercitare l'opzione per l'applicazione della contabilità ordinaria:

- compilando l'apposita casella del quadro VO della dichiarazione IVA;
- applicando naturalmente tale regime contabile, vale il cosiddetto "comportamento concludente".

### **2.3.1 I libri e registri contabili obbligatori**

I professionisti che operano nel regime contabile semplificato sono obbligati alla sola tenuta dei seguenti libri obbligatori:

- registri IVA: dove annotare tutti i documenti rilevanti ai fini Iva (fatture di acquisto e di vendita) nonché tutti gli oneri deducibili ai fini delle imposte sui redditi (anche se fuori campo Iva);

- registro degli incassi e pagamenti: per gli incassi bisogna indicare l'importo al lordo e al netto dei rimborsi spesa se ci sono stati e delle ritenute d'acconto, insieme ovviamente all'annotazione degli estremi della fattura o parcella;
- registro dei beni ammortizzabili

## **2.4 REGIME CONTABILE FORFETTARIO**

Come noto la Legge n. 190/2014 (Finanziaria 2015) ha introdotto nel nostro ordinamento, a decorrere dal 1 gennaio 2015 un nuovo regime fiscale agevolato denominato Regime Forfettario destinato alle persone fisiche esercenti attività d'impresa o di lavoro autonomo che rispettano determinati requisiti.

Quindi dalla Legge di Stabilità 2016 il nuovo regime forfettario è diventato l'unico regime agevolato che può essere utilizzato sia dai contribuenti che intendono intraprendere una nuova attività che dai soggetti già in attività, previa la sussistenza dei requisiti previsti dalla normativa.

La legge di bilancio 2020<sup>5</sup>, infine ha apportato alcune modifiche alla disciplina, introducendo, tra l'altro, un nuovo requisito di accesso, una nuova causa di esclusione e un sistema di premialità per incentivare l'utilizzo della fatturazione elettronica.

---

<sup>5</sup> <https://www.agenziaentrate.gov.it/>

### **2.4.1 Requisiti di accesso**

Da un punto di vista soggettivo il regime in esame è fruibile dalle persone fisiche esercenti un'attività d'impresa, di arte o professione (incluse le imprese familiari) purché in possesso dei requisiti stabiliti e che, contestualmente, non incorrano in una delle cause di esclusione previste.

Accedono al regime forfetario i contribuenti che nell'anno precedente hanno:

- conseguito ricavi o percepito compensi, ragguagliati ad anno, non superiori a 65.000 euro (se si esercitano più attività, contraddistinte da codici Ateco differenti, occorre considerare la somma dei ricavi e dei compensi relativi alle diverse attività esercitate)

Anche chi inizia un'attività può accedere al regime forfetario, comunicando nella relativa dichiarazione ai fini Iva di presumere la sussistenza dei requisiti.

I contribuenti in regime forfettario operano in un regime di franchigia dell'IVA e sono pertanto esonerati da buona arte degli adempimenti previsti dalla normativa sull'imposta sul valore aggiunto.

Le principali caratteristiche da un punto di vista IVA del nuovo regime sono:

- divieto di rivalsa dell'IVA: sulle fatture emesse, scontrini o ricevute fiscali emessi durante l'applicazione del regime forfettario non deve essere addebitata l'iva a titolo di rivalsa;
- divieto di esercitare il diritto alla detrazione dell'IVA assolta, dovuta o addebitata sugli acquisti;
- esonero dalla registrazione delle fatture emesse;
- esonero dalla registrazione dei corrispettivi;
- esonero dalla registrazione delle fatture di acquisto;
- esonero tenuta e conservazione dei registri e documenti (con alcune eccezioni);
- esonero dalla liquidazione e versamento dell'IVA;
- esonero dalla dichiarazione IVA;
- esonero dalla presentazione della comunicazione delle operazioni rilevanti ai fini Iva ("spesometro");
- esonero dall'obbligo di comunicazione delle operazioni effettuate nei confronti di operatori aventi sede nei Paesi black list;
- esonero dalla certificazione dei corrispettivi qualora svolgano le attività previste dall'art. 2 del d.P.R. 696/1996 (cessione di tabacchi, giornali, carburanti).

I contribuenti che operano all'interno del nuovo Regime Forfettario dovranno:

- numerare e conservare le fatture d'acquisto e le bollette doganali;
- certificare i corrispettivi.

In merito alla certificazione dei corrispettivi rimane quindi obbligatoria l'emissione (e la conservazione) della fattura (senza addebito dell'iva a titolo di rivalsa) o, per i soggetti esonerati, il rilascio dello scontrino o della ricevuta fiscale.

Infine, ulteriori esoneri sono:

- esclusione dall'IRAP;
- esclusione dagli studi di settore o dai parametri contabili.

## **2.5 REGIME CONTABILE E REDDITO FISCALE**

Inerente a tale tematica si deve precisare che il calcolo del reddito ai fini fiscali varia al variare del regime contabile scelto.

### **2.5.1 Determinazione del reddito fiscale nei regime ordinario e semplificato**

Per reddito imponibile fiscale si intendono tutte le entrate tassabili di un soggetto, tolte tutte le deduzioni che spettano per legge.

Il reddito o base imponibile è definito nell'art. 3 del TUIR: "il reddito complessivo del soggetto, formato per i residenti da tutti i redditi posseduti al netto degli

oneri deducibili indicati nell'articolo 10 e per i non residenti soltanto da quelli prodotti nel territorio dello Stato".

Il Dottore commercialista in qualità di libero professionista è soggetto all'applicazione dell'IRPEF, dell'IRAP e delle addizionali regionali e comunali.

L'IRPEF (Imposta sul reddito delle persone fisiche) è un'imposta diretta, personale e progressiva in quanto colpisce il reddito con aliquote che dipendono dagli scaglioni di reddito. Essa è oggi regolata dal testo unico delle imposte sui redditi, emanato con DPR 22 dicembre 1986 n. 917.

L'imposta lorda è determinata applicando al reddito complessivo, al netto degli oneri deducibili indicati nell'articolo 11 TUIR, le seguenti aliquote per scaglioni di reddito.

Chi percepisce un reddito non superiore a 8.174 euro non è tenuto al pagamento dell'Irpef, pertanto la fascia di reddito da 0 a 8.174 euro rientra nella cosiddetta no tax area.

Scaglioni di reddito in €	Aliquota	Imposta dovuta
fino a 15.000	23%	23% sulla parte eccedente la no tax area (8.174€)
da 15.000,01 a 28.000	(23% e) 27%	3.450€ + 27% sulla parte eccedente i 15.000 €
da 28.000,01 a 55.000	(23%, 27% e) 38%	6.960€ + 38% sulla parte eccedente i 28.000 €
da 55.000,01 a 75.000	(23%, 27%, 38% e) 41%	17.220€ + 41% sulla parte eccedente i 55.000 €
oltre 75.000	(23%, 27%, 38%, 41% e) 43%	25.420€ + 43% sulla parte eccedente i 75.000 €

Il reddito imponibile viene determinato secondo due procedimenti:

- diretto: differenza ricavi imponibili e costi deducibili determinati secondo quanto previsto dal TUIR.
- indiretto: utile di esercizio + costi non deducibili – ricavi non imponibili.

Il passaggio tra reddito contabile e reddito fiscale viene effettuato nella dichiarazione annuale dei redditi attraverso apposito quadro di collegamento.



Il reddito contabile non coincide con il reddito imponibile (reddito su cui si calcolano le imposte di esercizio) in quanto le norme tributarie fissano regole e criteri di valutazione, a volte, diversi dalle norme civilistiche e dai principi contabili.

Possiamo suddividere tutti i costi risultanti dal conto economico redatto secondo il c.c. in due grandi gruppi:

- costi che le norme tributarie mi consentono di dedurre dai ricavi (costi fiscalmente deducibili)
- costi che le norme tributarie non mi consentono di dedurre dai ricavi (costi fiscalmente non deducibili)

Uguualmente possiamo suddividere tutti i ricavi risultanti dal conto economico redatto secondo il c.c. in due grandi gruppi:

- ricavi su cui si pagano le imposte (ricavi imponibili)
- ricavi su cui non si pagano le imposte (ricavi esenti o non imponibili)

Riassumendo:

Reddito da lavoratore autonomo + Altri redditi = Reddito complessivo

- oneri deducibili = Reddito imponibile ai fini IRPEF

## Calcolo dell'imposta IRPEF

Facciamo un esempio: se il reddito imponibile annuo per il 2019 è pari a 27 mila euro, quindi rientrante nel 2° scaglione di reddito, l'importo dell'Irpef lorda sarà dato dalla somma di:

- 15.000,00 euro \* 23% = 3.450,00 euro
  - 27 mila euro - 15 mila euro = 12 mila euro
  - 12 mila euro \* 27% = 3.240,00 euro
- Totale Irpef : 6.690,00 euro.

### 2.5.2 Determinazione del reddito fiscale nel regime forfettario

Il primo grande vantaggio per chi accede al regime forfettario è l'applicazione della sola aliquota sostitutiva al 15%.

Si tratta di un'imposta molto conveniente che va a sostituirsi a IRPEF, IRAP e addizionali regionali e comunali. Inoltre, l'imposta è ridotta ulteriormente al 5% per i primi cinque anni per chi avvia una nuova attività in presenza di determinati requisiti:

- il contribuente non ha esercitato, nei tre anni precedenti, attività artistica, professionale o d'impresa, anche in forma associata o familiare
- l'attività da intraprendere non costituisce, in nessun modo, mera prosecuzione di altra precedentemente svolta sotto forma di lavoro

dipendente o autonomo, escluso il caso del periodo di pratica obbligatoria ai fini dell'esercizio di arti o professioni

- se viene proseguita un'attività svolta in precedenza da altro soggetto, l'ammontare dei relativi ricavi e compensi realizzati nel periodo d'imposta precedente quello di riconoscimento del beneficio non supera il limite che consente l'accesso al regime.

A differenza di altri regimi, con il forfettario il reddito sul quale applicare l'aliquota è calcolato a forfait.: il reddito imponibile si determina applicando, all'ammontare dei ricavi conseguiti o dei compensi percepiti, il coefficiente di redditività previsto per l'attività esercitata<sup>6</sup>.

Dal reddito determinato forfettariamente si deducono i contributi previdenziali obbligatori, compresi quelli corrisposti per conto dei collaboratori dell'impresa familiare fiscalmente a carico ovvero, se non fiscalmente a carico, qualora il titolare non abbia esercitato il diritto di rivalsa sui collaboratori stessi; l'eventuale eccedenza è deducibile dal reddito complessivo.

A differenza degli altri regimi, il forfettario impedisce di dedurre dal reddito le spese che si sono effettivamente sostenute per svolgere la propria attività.

---

<sup>6</sup> Allegato n. 2 alla legge n. 145/2018 – Tabella dei coefficienti di redditività

<b>ESEMPIO DI CALCOLO DELL'IMPOSTA SOSTITUTIVA DEL 15%</b>	
Compensi Percepiti	€ 13.000
Spese	-
Reddito imponibile lordo	€ 13.000*78% (coefficiente di redditività <sup>5</sup> legato al codice ATECO 69.20.11 )= € 10.140
Contributi previdenziali	€ 2.700
Reddito imponibile netto	€ 10.140 - € 2.700= € 7.440
Aliquota di imposta	15%
Imposta sostitutiva	€ 7.440 * 15% = € 1.116

## **CAPITOLO III**

### **LA FATTURA ELETTRONICA**

#### **3.1 PREMESSA**

I titolari di Partita IVA, al fine di una corretta applicazione della normativa sull'IVA devono obbligatoriamente documentare le operazioni effettuate, in relazione all'attività esercitata, emettendo fattura. L'adempimento dell'emissione della fattura, anche sotto forma di nota, conto, parcella e simili purché contengano gli elementi obbligatori della fattura, ricade sul titolare di partita IVA che effettua la cessione del bene o la prestazione del servizio (art. 21 D.P.R. 633/1972).

L'obbligo di fatturazione risponde alle esigenze di documentazione e di controllo delle operazioni rilevanti ai fini IVA (imponibili, non imponibili, esenti) e legittima il cedente, o il prestatore, ad esercitare la rivalsa e l'acquirente, od il committente, ad operare la detrazione di imposta addebitata in fattura.

Tale obbligo, principalmente, ha carattere generale ed è previsto per ogni operazione soggetta ad IVA.

Dal primo gennaio 2019 l'emissione della fattura cartacea è stata sostituita con quella elettronica (esclusi gli esentati) la cui definizione è stata fornita

dall'Agenzia delle Entrate con il provvedimento n. 89757 datato 30 aprile 2018: "la fattura elettronica è un documento informatico, in formato strutturato, trasmesso per via telematica al Sistema di Interscambio (SdI), di cui al decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze 7 marzo 2008, e da questo recapitato al soggetto ricevente. La trasmissione telematica al SdI può riferirsi ad una fattura singola ovvero ad un lotto di fatture ai sensi dell'articolo 21, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633".

L'eventuale fattura cartacea non ha più alcun valore e chi non si adegua alle nuove disposizioni va incontro a sanzioni.

Il decreto fiscale collegato alla Legge di Bilancio 2019 ha ufficializzato l'introduzione dell'obbligo di fatturazione elettronica tra privati, indicando alcune novità come le categorie esentate e le proroghe delle sanzioni. La fattura elettronica deve essere emessa entro dodici giorni dalla prestazione professionale, per poi essere registrata entro il 15 del mese successivo.

La fattura elettronica è una fattura in formato digitale, che deve essere fatta secondo standard precisi, ricevere e trasmettere via Sistema di interscambio. Questa modalità di invio e ricezione rappresenta una delle due caratteristiche che la differenziano dalla comune fattura cartacea.

È stata introdotta con la legge finanziaria 2008, in cui l'Unione Europea (EU) invita gli Stati membri a prevedere un quadro normativo e tecnologico adeguato

a gestire in maniera elettronica tutto il sistema di fatturazione e controllo fiscale. A questo si aggiunge l'obbligo di conservazione della documentazione in formato digitale per dieci anni.

### **3.1.1 Quali sono i vantaggi della fatturazione elettronica**

La genesi di questa evoluzione del "modo di fare" fattura è da individuare, a livello europeo, nell'adozione e recepimento della direttiva relativa alla fatturazione elettronica negli appalti pubblici (Direttiva 2014/55/UE del 16 aprile 2014). In questa Direttiva si può osservare come siano analoghi gli obiettivi che sono stati poi alla base della Fattura Pubblica Amministrazione, e che possono essere riassunti in questi due punti:

- generare risparmi derivanti da un incremento dell'efficienza dei controlli finalizzati al contrasto all'evasione e, conseguentemente, avere una migliore allocazione delle risorse disponibili per la gestione della spesa pubblica;
- dematerializzazione dei processi delle imprese: tale punto porta ad un generale incremento della competitività del sistema paese con benefici che sono decisamente superiori al semplice incremento efficienza degli adempimenti fiscali. Inoltre, anche in ottica di sviluppo del mercato digitale europeo, appare come un passaggio fondamentale per

completare il processo di evoluzione verso il digitale da parte di tutte le imprese che troveranno nell'adesione al piano Industria 4.0 la concretizzazione della gestione digitale della produzione (di beni e servizi).

La maggior parte dei vantaggi economici non deriva da minori costi di stampa e spedizione ma dalla completa automazione e integrazione dei processi tra le parti che generano una riduzione e ottimizzazione dei costi (no data entry manuale, no errori registrazioni, no smarrimenti), ridotto rischio falsi e duplicazioni (riconciliazione automatica dei dati e processi autorizzativi con controlli sui dati fattura più efficienti) e riduzione errori nei pagamenti e riduzione dei tempi medi di pagamento.

La fatturazione elettronica permette di inviare e ricevere fatture senza dover stampare sulla carta nessuna fattura, e quindi azzerare completamente qualsiasi costo di stampa, eventuale spedizione, e poi i costi di marca da bollo e di uno spazio fisico in cui conservare le fatture cartacee. Insomma, una rivoluzione digitale che permette di inviare fatture in forma elettronica, e di compilarle e mandare a clienti, commercialisti e a tutti i diretti interessati in maniera semplice, virtualizzando tutto e senza necessità di ricorrere quindi alla carta.



### **3.1.2 Evasione fiscale e fatturazione elettronica**

La scelta di introdurre l'obbligo di fatturazione elettronica tra privati è stato dettato dalla necessità di cercare di combattere l'evasione fiscale. L'Italia è il primo Paese europeo ad avere dato il via all'obbligo, perché è lo Stato UE con il maggiore gap Iva. La fatturazione elettronica permette controlli in tempo reale sulla congruità tra l'Iva dichiarata e l'Iva versata, dando la possibilità alle autorità di bloccare in tempi celeri le operazioni sospette.

### **3.1.3 Chi deve fare (e chi no) la fattura elettronica**

Non è corretto dire che l'obbligo di fatturazione elettronica tra privati riguarda tutte le categorie di contribuenti titolari partita Iva, in quanto è coinvolto il 56% di questi. Ci sono infatti settori professionali o regimi fiscali particolari che sono esentati:

- medici, farmacie, e tutti gli altri operatori sanitari;
- imprese o lavoratori autonomi che rientrano nel regime forfettario;
- piccoli produttori agricoli;
- società sportive dilettantistiche;
- soggetti non residenti in Italia che effettuano o ricevono operazioni.
- emesse

### **3.2 FATTURA ELETTRONICA E REGIME FORFETTARIO**

Come noto, i contribuenti in regime forfettario non hanno l'obbligo di emettere fattura elettronica.

A differenza di quanto ipotizzato inizialmente, la Legge di Bilancio 2020 lascia liberi i forfettari di scegliere se aderire o meno alla fatturazione elettronica ma introduce un sistema di premialità per chi la adotterà volontariamente: I forfettari che dal 1° gennaio 2020 sceglieranno di fatturare esclusivamente in modalità elettronica, il termine di decadenza per gli accertamenti passerà quindi da 5 a 4 anni.

### **3.3 LA FATTURA O PARCELLA DEL DOTTORE COMMERCIALISTA**

L'emissione della fattura del dottore commercialista è un obbligo IVA disposto dall'articolo 6 del DPR n 633/72.

Il professionista è chiamato ad emettere la fattura al termine della prestazione professionale, ovvero al momento dell'effettivo pagamento da parte del cliente.

Per questo motivo è pratica comune che dopo la prestazione del servizio venga rilasciata una "Fattura Proforma" o "Progetto di Notula".

La Fattura pro forma è un documento senza alcuna valenza fiscale, utilizzato quando si rende necessario presentare al cliente un facsimile della fattura finale.

Il vantaggio è quello di emettere un documento senza incorrere negli obblighi fiscali (pagamento dell'IVA). Allo stesso tempo si ha la certezza che il documento non possa far insorgere, in caso di controlli, la presunzione di fatturazione.

Emettere una fattura pro forma, quindi, consente al professionista di evitare il pagamento dell'Iva su una fattura non ancora riscossa.

### **3.3.1 Compilazione della fattura**

Le principali variabili da tenere in considerazione oltre che l'onorario, nella compilazione della parte tabellare della fattura o parcella, sono:

- l'addebito al cliente del contributo integrativo alla cassa professionale (C.N.P.A.D.C.)<sup>7</sup>, in base al quale il contributo concorre a formare la base imponibile IVA; non è soggetto ad IRPEF e, pertanto, non costituisce base imponibile ai fini del calcolo della ritenuta d'acconto.
- l'applicazione dell'IVA;
- l'applicazione della ritenuta di acconto.

Variabili che devono essere gestite in modo diverso a seconda del regime contabile scelto dal Dottore Commercialista.

In relazione a queste variabili si analizzano i due casi:

- a. Il professionista che aderisce al regime ordinario o semplificato;

---

<sup>7</sup> L'inquadramento fiscale del contributo previdenziale è desumibile dall'articolo 16 del D.L. n. 41/1995

b. Il professionista che aderisce al regime di forfettario.

a. Fattura del Commercialista che aderisce al regime ordinario o semplificato

Il commercialista addebita insieme all'onorario il 4% del compenso al cliente come contributo integrativo alla cassa professionale, includendo tale valore all'interno della base imponibile IVA e applica la ritenuta di acconto del 20% sul valore imponibile della prestazione (esclusa quindi la cassa previdenziale).

Esempio

Onorario professionale	€ 1.000,00
Cassa di previdenza 4% (C.N.P.A.D.C.)	<u>€ 40,00</u>
Base imponibile	€ 1.040,00
IVA 22%	<u>€ 228,80</u>
Totale Fattura	€ 1.268,80
-Ritenuta d'acconto 20%	<u>€ 200,00</u> (calcolato sul compenso)
Totale vostro dare	€ 1.068,80

b. Fattura professionale di chi aderisce al Regime Forfettario

I contribuenti che aderiscono al regime di forfettario, sono esonerati sia dagli obblighi IVA, che dall'applicazione della ritenuta d'acconto sui compensi.

L'unico aspetto da sottolineare riguarda il contributo alla Cassa Professionale di appartenenza, come abbiamo visto in precedenza.

Questo significa che l'importo lordo della fattura corrisponde direttamente al netto a pagare, come possiamo vedere dalla tabella sottostante:

Imponibile prestazione	€ 1.000
Contributo Cassa di previdenza 4% (C.N.P.A.D.C.)	€ 40
Netto a pagare	€ 1.040

In calce alla fattura devono essere riportati i seguenti riferimenti

- “Operazione effettuata ai sensi dell’art. 1, commi da 54 a 89, della Legge n. 190/2014, e articolo 1, commi da 111 a 113, della Legge n. 208/2015 e Legge n 145/18 – Regime forfettario“;
- Si richiede la non applicazione della ritenuta d’acconto ai sensi e per gli effetti del Provv. Agenzia delle Entrate del 22/12/2011 n. 185820.

Inoltre, per le prestazioni professionali aventi importi superiori alle €. 77,47 dovrà essere applicata in fattura una marca da bollo da €. 2,00. Marca da bollo che può essere chiesta a rimborso al cliente.

Per i contribuenti in Regime Forfettario la marca da bollo è applicata direttamente sull’originale della fattura in contrassegno. Se si utilizza la Fattura Elettronica la marca da bollo è pagata trimestralmente in modo virtuale.

## CONCLUSIONI

Con questo elaborato si analizza la figura del dottore commercialista.

La prima parte, essenzialmente teorica e di natura principalmente giuridica, è stata necessaria per riuscire a distinguere nel miglior modo possibile i due termini, quali, lavoratore autonomo e libero professionista, dal momento in cui sono spesso sono utilizzati come sinonimi, ma in realtà contengono importanti differenze concettuali. Da questa parte sono quindi riuscita ad inquadrare la figura del Dottore Commercialista quale un soggetto che può svolgere solo determinate attività, ovvero quelle che sono disciplinate dal decreto legislativo del 28 giugno 2005.

La necessità di trattare i diversi regimi contabili, quali l'insieme di documenti, di regole, di obblighi e di agevolazioni, è stato quello di riuscire a dare una risposta a quelli che sono gli adempimenti del commercialista per poter essere in regola sotto l'aspetto civilistico e fiscale.

La sostituzione della fattura cartacea con quella elettronica mi ha portato, nell'ultima parte, ad enfatizzare innanzitutto il suo ruolo quale mezzo per cercare di combattere l'evasione fiscale, ma allo stesso tempo di cercare di darne una definizione mettendo anche in luce l'importanza che riveste e le sanzioni a cui i soggetti vanno incontro nel caso in cui non si adeguano alle disposizioni.

## BIBLIOGRAFIA E SITOGRAFIA

- G.F. Campobasso – “Manuale di Diritto Commerciale” – Ed. UTET
- Liburdi Dulio, Massimiliano Sironi, *Regimi contabili*, 2019
- Salvatore Giordano, *Regime Forfettario e contabilità semplificata 2019*,  
Febbraio 2019
- Luciano Marchi, *Contabilità d’impresa e valori di bilancio*, G.Giappichelli  
editore, Torino
- <https://www.agenziaentrate.gov.it/>
- [www.odcec.an.it](http://www.odcec.an.it)
- [www.cnpadc.it](http://www.cnpadc.it)
- <https://www.agid.gov.it/>